



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

AREA POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE

Ordinanza dirigenziale n. 577 del 03/09/2026

OGGETTO: IN SAN CASCIANO VAL DI PESA - FUORI CENTRO ABITATO - VIA MONTECAPRI CIV. 1 - PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' DAL GIORNO 11 AL GIORNO 15 SETTEMBRE 2026 - ESECUZION EDI LAVORI "FIBERCOP SPA"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Premesso che con Prot.18243 del 13.08.2026 il Procuratore speciale della Ditta "*Fibercop Spa*" ha presentato richiesta di autorizzazione all'occupazione ed alterazione provvisoria di suolo pubblico di mq 30,00 (mt 10,00 x mt 3,00), in San Casciano Val di Pesa, via Montecapri civ. 1, dal giorno 11 al giorno 15 Settembre 2026, con orario 07:00 – 17:00 di ciascun giorno, per l' esecuzione di lavori di posa di cavo a servizio pubblico;

Richiamato il parere n. 189 del 03.09.2026 rilasciato dal Servizio di Polizia Locale in intestazione;

Visti gli artt. 6 e 7 del C.D.S.;

Visto il DPR 16/12/92 n. 495;

Visto il DM del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l' Art. 14 del Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi dell' Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 04 del 10.04.2026, con il quale sono state attribuite alla scrivente le funzioni di Comando della Macrostruttura Organizzativa dell'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino denominata "Comando di Polizia Municipale";

ORDINA

Dal giorno 11.09.2026 fino a fine lavori, e comunque non oltre il giorno 15.09.2026, con orario 07:00 – 17:00 di ciascun giorno, nel Comune di San Casciano Val di Pesa, via Montecapri civ.1, per i motivi sopra esposti, siano istituiti i seguenti provvedimenti:

- **RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA**, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;
- **LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h**, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto "*limite massimo di velocità 30 Km/h*", in entrambi i sensi di marcia;
- **EVENTUALE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON MOVIERI**, da istituire in corrispondenza degli stati di avanzamento del "cantiere mobile" lungo la linea di intervento, nei



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

casi in cui le condizioni ambientali e la situazione di transito veicolare lo rendessero necessario;

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** ambo i lati lungo tutta la linea d' intervento, con apposizione della segnaletica stradale nei termini prescritti dal Cds e suo Reg. d'Es. (almeno 48h prima dell' inizio dei divieti)

L'Impresa esecutrice dei lavori dovrà:

- Provvedere all'organizzazione della circolazione veicolare (installazione, sorveglianza e manutenzione della segnaletica necessaria), inoltrando verbale di avvenuta apposizione di segnaletica stradale all' indirizzo email polizia@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it;
 - Rendere visibile l'area di cantiere sia di giorno che di notte;
 - Impedire l'accesso all'area di cantiere alle persone non autorizzate;
 - Dotare il personale addetto ai lavori dei DPI e dei dispositivi previsti dalle vigenti normative e dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dal relativo regolamento di attuazione;
 - Consentire sempre le manovre di ingresso ed uscita dei veicoli nei passi carrabili presenti lungo la linea di scavo, progressivamente all' avanzamento dei lavori;
 - Ripristinare la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, al termine dei lavori;
 - Conservare in cantiere tutta la documentazione autorizzativa inerente i lavori, oltre alla presente ordinanza, che dovrà essere data in visione agli Organi deputati alla vigilanza;
 - È vietato, al termine di ogni giornata lavorativa, lasciare depositi di materiale, nell'area del cantiere stradale, che possa subire il dilavamento, con conseguente deposito sulle vie a valle, e costituire pericolo per la circolazione;
 - La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose, in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o della attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di San Casciano in Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
- Il Corpo della Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento; che sarà inserito nella raccolta delle ordinanze a cura dell'Ufficio preposto, fermo restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo per adeguarla ed esigenze sopravvenute e non prevedibili;
- Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

interesse potrà ricorrere per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (legge 1039/1971) o, in alternativa, entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971);

- La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la registrazione ed affissione, per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali
- Trattandosi di provvedimenti limitati nel tempo si potrà fare uso anche di segnali di tipo mobile (transenne), procedendo alla contestuale modifica e/o all'oscuramento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale preesistente ed eventualmente in contrasto con quella temporanea;
- Nell'ipotesi di violazioni si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (comunemente chiamato Codice della strada);
- La presente Ordinanza abroga e sostituisce a tutti gli effetti l' Ordinanza n. 227 del 02.05.2025

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza a:

- ☐ Stazione Carabinieri San Casciano V.P.
- ☐ U.R.P comunale
- ☐ Assessorato alla viabilità
- ☐ Staff del Sindaco
- ☐ Servizio Lavori Pubblici
- ☐ Impresa esecutrice dei lavori
- ☐ Centrale Operativa

Li, 03/09/2026

IL RESPONSABILE
GILBERTO MACALUSO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)